

**DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART 63, COMMA 2, LETTERA c) del DLGS 50/2016 PER LA FORNITURA, CON LA MODALITÀ DEL CONTO DEPOSITO, DI SUTURE OCCORRENTI AD ISMETT.**

**PREMESSO CHE:**

- L'attuale contratto in atto con l'Impresa Medtronic Italia S.p.A, avente ad oggetto la fornitura di suture in conto deposito è in scadenza;
- L'unica iniziativa consorziata disponibile al momento, e precisamente l'Accordo Quadro CONSIP, ID SIGEF 1810, per le forniture di suture chirurgiche tradizionali, pur riguardando prodotti, in buona parte, sostanzialmente sovrapponibili, dal punto di vista funzionale, a quelli in uso presso ISMETT contempla unicamente la modalità di somministrazione ordinaria dei beni e non già la modalità di somministrazione in "conto deposito" di cui ISMETT si avvale senza soluzione di continuità da molti anni per la quasi totalità delle suture chirurgiche di cui si approvvigiona;
- ISMETT ritiene imprescindibile che le forniture delle suture chirurgiche avvengano con la predetta modalità del "conto deposito" per obiettive ragioni di razionalizzazione e riduzione della spesa posto che, diversamente dalla somministrazione ordinaria, il conto deposito consente ad ISMETT di disporre in sede clinica, per le proprie esigenze operative, di tutte le misure e fogge di tutte le tipologie di fili di sutura senza necessità di doverle acquistare ma limitandosi all'acquisto e al pagamento solo ed esclusivamente di quanto effettivamente impiegato e solo dopo l'utilizzo che può avvenire anche a distanza di svariati mesi o anni dopo l'ingresso del prodotto in sede clinica, prodotto che rimane di proprietà del fornitore fino all'effettivo utilizzo;
- La sopra-descritta modalità di "conto deposito" consente ad ISMETT di non farsi carico degli oneri relativi al costo delle giacenze di magazzino, che sarebbe in questo caso molto cospicuo avuto riguardo alla vasta gamma di tipologie, fogge e misure di suture che possono essere di volta in volta necessarie alle attività cliniche, nonché del rischio della scadenza dei prodotti prima dell'effettivo utilizzo, rischio che rimane a carico del fornitore proprietario dei beni fino all'utilizzo effettivo da parte di ISMETT;
- Inoltre, da un confronto economico che i competenti uffici di ISMETT hanno comunque effettuato tra i prezzi unitari oggetto dell'Accordo Quadro Consip e i prezzi unitari oggetto delle condizioni economiche di cui attualmente fruisce ISMETT, risulta che, nella maggior parte dei casi, le condizioni economiche dell'attuale contratto in atto tra ISMETT e l'Impresa Medtronic Italia Spa siano più bassi dei prezzi dell'Accordo Quadro Consip per prodotti funzionalmente corrispondenti;
- L'allegato documento di comparazione evidenzia, che escludendo dalla comparazione le suture in uso presso ISMETT che non trovano prodotti funzionalmente corrispondenti nell'Accordo Quadro Consip, la spesa annua di ISMETT, tenuto conto dei consumi presunti nonché dell'offerta migliorativa del 5,5% circa di sconto sugli attuali prezzi formulata dall'attuale fornitore (Medtronic Italia Spa) per l'ipotesi di un rinnovo annuale, ammonterebbe a circa euro 112.000,00 oltre IVA per prodotti in

conto deposito mentre, sulla base dei prezzi dell'Accordo Quadro Consip per prodotti in somministrazione ordinaria, la spesa annua di ISMETT ammonterebbe a circa euro 154.000,00 oltre IVA;

- Si ritiene pertanto che, malgrado la circostanza che le suture rientrino nel novero delle materie ad adesione obbligatoria di cui al DPCM 11 luglio 2018, ricorrano i presupposti sanciti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato affinché ISMETT possa non aderire all'Accordo Quadro Consip per conseguire, mediante un'autonoma negoziazione, condizioni economiche di maggior vantaggio avendo riguardo altresì alla natura di società di capitali di ISMETT e alle conseguenze che ne derivano in termini di responsabilità verso terzi e creditori;
- Si ritiene pertanto di rinnovare fino al 31 marzo 2020 il contratto in atto con Medtronic Italia Spa, alle condizioni migliorative offerte e per l'importo presunto di spesa di euro 185.000,00 oltre IVA tenuto conto altresì delle tipologie di prodotti la cui comparazione non è stata resa possibile dalla mancanza del corrispondente prodotto nell'Accordo Quadro Consip, prevedendo comunque la facoltà di recesso anticipato a favore di ISMETT nell'ipotesi dell'attivazione di nuove iniziative aggregate confacenti alle esigenze dell'Istituto;
- è accertata la disponibilità finanziaria;

#### **DETERMINA**

- di rinnovare il contratto in essere con l'impresa Medtronic Italia Spa per le forniture in argomento, per il periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, alle condizioni in essere migliorate mediamente del 5,5% di sconto con offerta ITT0016426/2019/vn del 7 gennaio 2019 e ferma restando la facoltà di ISMETT di recesso anticipato, per il valore stimato massimo di euro 185.000,00 oltre IVA;
- di nominare a tal fine RUP della procedura in argomento il Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali, Dott.ssa Rosaria Cataldo che procederà, secondo le norme di legge, alla formalizzazione della proroga in questione alle condizioni vigenti.

Palermo, 19 marzo 2019

Firmato  
Dott. Angelo Luca  
Direttore d'Istituto